



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 15.11.2/2021

Oggetto [ID: 7940] Comuni di Manoppello (PE), Rosciano (PE), Alanno (PE) e Scafa (PE). Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi degli art. 23, 24 e 25 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Roma Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017. Proponente: RFI SpA

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

e.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe@cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Abruzzo
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Provincia di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Alla Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Al Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Al Comune di Manoppello
comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

Al Comune di Rosciano
protocollo.comunedirosciano@pec.it

Al Comune di Alanno
comunc.alanno@pec.it

Al Comune di Scafa



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

protocollo@pec.comune.scafa.pe.it

Al Comune di Bucchianico
protocollo@pec.comune.bucchianico.ch.gov.it

Al Comune di Turrivalignani
comuneturrialignani.suap@legalmail.it

All'Ente Parco Majella
parcomajella@legalmail.it

Alla Società R.F.I. S.p.A.
Direzione Investimenti Area Centro
rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it

Alla Società Italferr S.p.A.
italferr.ambiente@legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i." (Rev.4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e il relativo Allegato IV nel quale, tra gli interventi sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del medesimo DL recante "Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", è ricompreso anche l'intervento di "Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.29 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

PREMESSO che la Società RFI S.p.A. con nota prot. RFI-DIN-DIC.RP/PEC/P/2022/0000010 del 24/01/2022, ha presentato istanza ai fini della Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2016 del “Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Roma Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017”, richiedendo al contempo ai sensi del comma 2-quinques dell'art. 25 del D.lgs 152/2016 anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica (MiTE) con nota prot. 16319 del 10/02/2022 ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di impatto ambientale presentata dalla Società R.F.I. S.p.A e la pubblicazione della documentazione progettuale trasmessa da RFI a corredo dell'istanza sul portale valutazioni ambientali al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8329>;

CONSIDERATO che il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, Lotto 2, raddoppio tratta Manoppello-Scafa, interessa il territorio della Val Pescara nei Comuni di Manoppello (PE), Rosciano (PE), Alanno (PE) e Scafa (PE) e consiste nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria con l’inizio in corrispondenza dell’asse ferroviario dell’attuale stazione di Manoppello, al km 23+434 della LS, in coincidenza con la fine del Lotto 1 (Interporto d’Abruzzo – Manoppello), terminando in ambito della stazione di Scafa al km 7+893.99. Vi è, inoltre, una parziale sovrapposizione degli interventi del Lotto 2 con il Lotto 1, in quanto il superamento della ferrovia previsto con l'opera NV08 ricade negli interventi del Lotto 1 ma si sviluppa spazialmente nel Lotto 2;

CONSIDERATO che l’intervento in argomento del Lotto 2 (Fig. 1) si estende per circa 8 km, si sviluppa integralmente all’aperto e viene realizzato parzialmente in variante e parzialmente in stretto affiancamento alla linea storica in esercizio. In particolare, il tracciato in progetto, così descritto dal proponente, superati i primi 700 m di derivazione dalla linea attuale a Manoppello, si sviluppa per una lunghezza complessiva di 3,3 km totalmente in variante, necessaria per consentire il superamento di tre importanti interferenze (SS n.5 Tiburtina, Autostrada A25 e fiume Pescara) ed evitare l’interferenza con l’impianto del gas di Alanno; il successivo tratto dal km 3+300 fino al km 6+050 prevede il raddoppio in affiancamento al binario esistente; il tratto successivo dalla pk 6+050 prevede il mantenimento del corridoio dell’attuale linea ferroviaria; e infine dalla pk 6+600 fino alla 7+300 il nuovo tracciato si discosta dalla ferrovia esistente proseguendo in variante per realizzare il nuovo ponte sul fiume Pescara VI23, in affiancamento all’attuale. I ponticelli ed i tombini al di sotto del binario esistente verranno demoliti e ricostruiti secondo la normativa vigente e secondo il nuovo carico assiale e la velocità di progetto, garantendo lo stesso standard sia per il binario pari, sia per il dispari. Il progetto nel suo complesso è composto da un’alternanza di tratti in rilevato, in trincea ed in viadotto; inoltre, nei tratti di linea ferroviaria dove lo studio acustico ne ha evidenziato la necessità, in base ai limiti della vigente normativa, saranno installate barriere antirumore;



Fig. 1. Localizzazione del progetto



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che più in dettaglio l'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Viadotti e ponti ferroviari. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti viadotti e ponti:
 - VI24 - Viadotto ferroviario a DB realizzato con 6 campate in cap di luce 25,00 m
 - VI26 - Viadotto ferroviario a DB realizzato con 5 campate in cap di luce 25,00 m in semplice appoggio.
 - VI21 - Viadotto ferroviario su fiume Pescara 1 e autostrada a DB, 29 campate, lunghezza complessiva 1.420m, realizzato con impalcati in acciaio (15x40+120+9x60+4x40), con ponte ad arco per il superamento dell'autostrada A25 con altezza in chiave d'arco di 26m
 - VI22 - Ponte ferroviario luce 60 m a DB, di scavalco su canale, realizzato con travata reticolare a via inferiore.
 - VI23 - Viadotto ferroviario su fiume Pescara 2 a DB, 5 campate, lunghezza complessiva 170m, realizzato con impalcati in c.a.p. e campata principale in acciaio (25+70+3x25).
- Sottovia carrabili e sottopassi pedonali, così denominati e localizzati:
 - SL21 Farfalla con sottopassaggio della SS5 Tiburtina; 1+193,20 - 1+364,00
 - SL22 Scatolare di approccio VI21; +791,50 - 2+900,00
 - SL24 Sottopasso pedonale spinta; 4+422,35
 - SL25 Sottopasso su viabilità NV25; 6+440,00
 - SL26 Sottopasso stradale; 4+798,00
 - SL27 Sottopasso pedonale; 7+163,00
 - SL28 Scatolare di approccio VI22; 3+414 - 3+855
 - SL30 Sovrappasso stradale linea storica su NV21; 0+950 - 0+990 (progressive stradali)
 - FV21 Sottopasso presso la Fermata di Alanno al km 5+100; 4+329
- Opere d'arte complementari, ovvero la realizzazione della viabilità a corollario delle opere ferroviarie; i tratti stradali sono realizzati con l'obiettivo di ricollegare la rete stradale esistente/di progetto alle fermate della linea ferroviaria di progetto, ricollegare la rete stradale esistente/di progetto a seguito della soppressione dei passaggi a livello:
 - NV21 - Deviazione plano-altimetrica SS5 Tiburtina e ricucitura viabilità esistenti
 - NV22 - Riqualficazione svincolo di Viale del Lavoro
 - NV23 - Via Tavernola
 - NV24 - Adeguamento Via del Fiume Pescara e rifacimento cavalcaferrovia
 - NV25 - Soppressione PL su SP64
 - NV26 - Via della Stazione
- Opere d'arte di linea secondare, quali opere di sostegno che svolgono varie funzioni, indicativamente questi, oltre a ridurre l'ingombro delle opere a terra in alcuni tratti hanno funzione anti svio, funzione mitigativa del rischio di esondazione, fondazione delle barriere antirumore, fondazione per la recinzione, ecc.
- Adeguamento funzionale della stazione di Alanno. La nuova configurazione prevede l'innalzamento del marciapiede a 0.55m sul piano del ferro, la realizzazione di una nuova banchina, di pensiline ferroviarie, la realizzazione di un nuovo sottopasso per l'attraversamento delle banchine, la complessiva riorganizzazione funzionale dell'area antistante la stazione e la valorizzazione del Fabbricato Viaggiatori storico con il potenziamento dei servizi al viaggiatore, quali attesa/biglietterie automatiche e servizi igienici, presenti nel fabbricato. In coincidenza della stazione di Alanno è anche prevista l'installazione di barriere antirumore. Inoltre, nel piazzale sono previsti anche due nuovi fabbricati ad uso delle tecnologie, e la presenza di arredi e alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi.
- Adeguamento stazione di Scafa. Il progetto consiste nell'adeguamento funzionale dell'impianto esistente limitatamente alla parte del ferro. La nuova configurazione rispetto all'esistente non prevede modifiche al II marciapiede, di altezza 0.55m sul piano del ferro, nella stazione è già presente il sottopasso di collegamento tra le banchine. Gli interventi riguardano l'innalzamento del I marciapiede a 0.55m sul piano del ferro e l'adeguamento degli accessi a garantire un percorso privo di ostacoli non inferiore a 1.60m. Nell'area dell'ex scalo Merci è prevista la realizzazione di due nuovi fabbricati ad uso delle tecnologie.
- Opere di completamento tecnologico. Lungo la linea sono previsti alcuni fabbricati destinati ad accogliere la strumentazione necessaria al funzionamento e gestione del raddoppio ferroviario, in particolare saranno realizzati tre fabbricati rispettivamente nell'area della fermata di Alanno (FA21 – edificio LFM e TLC) e della stazione di Scafa (FA22 - edificio PP-ACC e FA23 - Locale Consegne) e di una area consegna T.E., posizionata in prossimità dei marciapiedi di stazione lato Roma.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

RICHIAMATO che il progetto in questione ai sensi dell'art. 44 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato sottoposto al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale si è espresso con parere n. 3/2021 rilasciato nell'adunanza dello 08/02/2022, e che tale parere alla sezione 2.6 *Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali*, riporta le valutazioni, le considerazioni conclusive e le prescrizioni ai fini alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. In particolare si richiama che tale parere, nell'evidenziare le criticità dell'intervento in questione relativamente ai profili di competenza di questo Ministero della cultura, ha prescritto che nelle successive fasi procedurali, rimandando in particolare alla procedura di VIA - individuandola come adatta ad approfondire gli aspetti sollevati ai fini di valutare la compatibilità dell'opera e l'individuazione di eventuali modifiche e ottimizzazioni tali da superare le criticità riscontrate;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 244 del 16/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara territorialmente competente le proprie valutazioni in merito al progetto in questione;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, con nota prot. 2008 del 07/03/2022, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza, rappresentando in maniera puntuale e approfondita la situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto e le interferenze e gli impatti con i beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché verificato anche l'intervento rispetto alle norme del Piano Paesistico Regionale, evidenziando significative criticità dell'opera per la tutela e richiedendo ottimizzazioni e modifiche progettuali e approfondimenti della documentazione depositata;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara ha dettagliato la situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto e le interferenze di quest'ultimo con gli ambiti e i beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come di seguito riportato:

<< **Beni paesaggistici:** area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1: D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO.

Si riportano alcuni estratti dal Decreto: "CONSIDERATO CHE: UNA ZONA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MANOPPELLO (PESCARA), IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PER IL PARTICOLARE CARATTERE AMBIENTALE, MAGGIORMENTE QUALIFICATO DALLA PREGEVOLE ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, GODIBILE DA NUMEROSI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO. TALE AREA E' COSI' DELIMITATA: DALL'INTERSEZIONE TRA LA FERROVIA E LA S.S. N. 5, A QUOTA 69, LUNGO LA STESSA FERROVIA FINO AD INCONTRARE IL FOSSO DI S. MARIA ARABONA; SEGUE LO STESSO FINO ALLA DEVIAZIONE DOPO LA QUOTA 73, PASSANTE PER LA CONTRADA PARDI E PROSEGUE LUNGO LE QUOTE 191 E 208 FINO AD ARRIVARE IN CONTRADA RULLI A QUOTA 217; PROSEGUE FINO AD INCONTRARE, ALLA QUOTA 119, LA STRADA COMUNALE CONGIUNGENTE IL COMUNE DI MANOPPELLO CON S.S. N. 5; PROSEGUE LUNGO LA STESSA STRADA COMUNALE FINO A RICONGIUNGERSI, LUNGO LA S.S. N. 5, ALLA QUOTA INIZIALE 69;

CONSIDERATO CHE LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DELL'ABRUZZO, CON NOTE N. 26695 DEL 22 DICEMBRE 1984 E N. 1022 DEL 16 GENNAIO 1985, HA RIFERITO CHE: LA ZONA DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, RISCHIA DI ESSERE IRRIMEDIABILMENTE COMPROMESSA DALLA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI EDILIZI A CARATTERE TURISTICO E/O RESIDENZIALE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' DI GARANTIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI TUTELA CHE VALGANO AD IMPEDIRE MODIFICAZIONE DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO, NELL'ATTUALE SITUAZIONE DESCRITTA DAL PRECEDENTE "CONSIDERATO", LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' CHE ALLA DICHIARAZIONE DI BELLEZZA NATURALE INTERESSANTE UNA ZONA NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, POSSA PIU' APPROPRIATAMENTE FAR SEGUITO A CAUSA DELLE SUE VASTE DIMENSIONI, L'EMANAZIONE DI UN'ADEGUATA E DEFINITIVA DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO DA DETTARSI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1497/ 1939, MEDIANTE PIANO TERRITORIALE PAESISTICO A CURA DELLA REGIONE COMPETENTE;



RITENUTA LA NECESSITA' CHE LE MISURE DA ADOTTARE TEMPORANEAMENTE SIANO IDONEE A GARANTIRE IN VIA CAUTELARE LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ONDE EVITARE LA VANIFICAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI EFFETTI DELL'ADOTTANDO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO”;

INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 136 DEL D.LGS 42/2004. La linea ferroviaria interessa l'area vincolata dalla prog km 0+000 alla prog. km 1+593 comprendendo in tutto o in parte le seguenti WBS: IN21 tombino; VI24 inizio viadotto; IN22 tombino idraulico; paratia Muro ad “U” su pali, VI26, viadotto e farfalla di sovrapposizione, SL21 fine VI21 inizio viadotto; delle opere stradali correlate è interferente con il vincolo la NV21 Asse 2 a destinazione locale. Si osserva che l'area dell'Abazia si colloca sulla testata del crinale che domina l'abitato urbano sviluppato intorno alla stazione di Manoppello e che la NV08 si sviluppa ai piedi del versante coperto dal bosco.

Beni paesaggistici: aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*; Fiume Pescara, Torrente Alba e Torrente Fossanello.

INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 142 DEL D.LGS 42/2004:

Fiume Pescara

- Tratto della linea ferroviaria in variante tra la prog km 2+130 alla 2+830 circa, comprendente parte del viadotto VI21; il tombino IN29 e il manufatto scatolare SL22;
- in variante/affiancamento tra la prog km 6+535 e la prog km 6+845 circa, comprendente ponte VI23;
- in variante/affiancamento tra la prog km 7+300 e la prog km 7+540 circa, comprendente la Stazione di Scafa;
- in variante/affiancamento tra la prog km 7+660 e la prog km 7+893 circa, comprendente parzialmente l'Area di consegna TE;
- Opere complementari: rientra parzialmente nella fascia di tutela il tratto est della NV22; rientra parzialmente nella fascia di tutela il tratto sud della NV25; rientra parzialmente nella fascia di tutela il tratto sud della NV29

Torrente Alba e area di tutela

- Tratto di adeguamento della NV21 in corrispondenza della radice sud lungo via Tiburtina;

Torrente Fossanello e area di tutela

- Tratto della linea ferroviaria in variante/affiancamento dalla prog km 3+050 alla 3+740 circa, compresi: SL28;
- Tratto della linea ferroviaria in variante/affiancamento dalla prog km 3+865 alla 4+600 circa, compresi: Sottopasso SL26 e sottopasso 24; Inizio ponte VI22; Fermata di Alanno
- Opere complementari: NV22, rotonda e rami collegati, NV28;

Beni paesaggistici: Pianificazione Paesaggistica vigente. Il Piano Regionale Paesistico vigente (edizione 1990) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141 /21 (rif. L.R. 3.3.1965 n. 431, Art. L. R. 12.4.1963 n. 13). Il Piano è corredato da: Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia aggiornata al 2004.

Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione e, precisamente:

- A) Conservazione**, articolata in: A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.
- B) Trasformabilità mirata**: complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.
- C) Trasformazione condizionata**: complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
- D) Trasformazione a regime ordinario**: norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Il Piano suddivide inoltre il territorio in ambiti paesistici, e in particolare le due tratte oggetto di esame rientrano in parte all'interno dell'Ambito fluviale e precisamente nell'Ambito 10 -Fiumi Pescara – Tirino – Sagittario.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

INTERVENTI CHE RICADONO IN AREE NORMATE DAL P.R.P: la ferrovia esistente attraversa attualmente lunghi tratti che ricadono in zona A2 di PRP – *Conservazione parziale*. La principale variante prevista nel tracciato, il viadotto VI21 di L= 1420 m con il quale vengono superati l'autostrada e il fiume Pescara si sviluppa per la maggior parte in area A2 – *Conservazione parziale*. Per il nodo con la SS n.5 Tiburtina (NV21) il progetto della viabilità prevede un'opera di scavalco a "farfalla" (SL21) della linea ferroviaria; opera che ricade sul margine della zona A1 – *Conservazione integrale, area di particolare complessità (art. 6 NTC)*; altri tratti di viabilità nuova ricadono in aree A1 o A2 di P.R.P.

Si riporta di seguito la normativa del P.R.P. della Regione Abruzzo che disciplina in particolare le aree in adiacenza al complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona ricadente nell'ambito del fiume Pescara e le zone A2 del fiume Pescara:

"TITOLO V - AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

(Vomano - Torino; Tavo - Fino; Pescara - Tirino Sagittario; Sangro - Aventino)

Articolo 63 (Descrizione dei beni sottoposti a tutela)

Nell'ambito dei fiumi Pescara – Tirino - Sagittario, gli oggetti sottoposti a vincolo comprendono i territori di pertinenza dei fiumi Pescara, Tirino e Sagittario (quest'ultimo per il tratto compreso tra le sorgenti del Pescara e il confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi) il cui perimetro è riportato negli elaborati grafici del Piano.

Le aree comprese nel suddetto perimetro sono suddivise in **Ambiti, Sottoambiti ed Oggetti**.

Gli ambiti individuano il carattere problematico di una sezione del fiume e riguardano presenze, sovrapposizioni e relazioni tra elementi naturalistici e antropici. Gli ambiti individuano, altresì, perimetri di approfondimento progettuale esecutivo. Gli ambiti comprendono al loro interno sottoambiti ed oggetti.

I sottoambiti individuano il carattere tematico prevalente di parti di territorio.

Gli oggetti sono elementi puntuali, lineari o areali (naturali e/o artificiali) individuati sulla base dei caratteri e valori tematici precisati.

Gli ambiti comprendono, inoltre, aree non ricadenti nei perimetri dei sottoambiti e degli oggetti denominate Aree di ambito. Per i criteri metodologici della suddivisione effettuata e per la descrizione delle aree si rimanda alla relazione ed alle schede allegate.

1) **Gli ambiti individuati, in numero di 5** (cinque), sono indicati con lettera maiuscola semplice: A, B, C (fiume Pescara e tratto del Tirino), D (fiume Tirino), E (tratto del fiume Sagittario). **I sottoambiti e gli oggetti** sono indicati con sigla composta rispettivamente da S e O, con indice formato dalla lettera dell'ambito di appartenenza e dal numero progressivo interno a ciascun ambito ad es. SB1, SB2, ecc. oppure OC1, OC2, ecc. ...

2) **Ambito A** .

3) **Ambito B. Sezione del fiume Pescara comprese tra il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti e la Diga del terzo salto del Pescara in territorio di Alanno** - comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1.985; SB1 - sottoambito comprendente il fiume Pescara e le relative sponde per una fascia di 1.50 metri ciascuna ed ampliamenti considerati per tutto il tratto dell'ambito B; SB2 - sottoambito comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1985; SB3 - sottoambito comprendente la rupe di Turrialignani e sue propaggini; SB4 - sottoambito comprendente le colline di Rosciano prospicienti il fiume Pescara; SB5 - sottoambito comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara alla località Colle degli Zingari in Comune di Abbatteggio;

OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso;

OB2/OB3 - oggetti areali comprendenti due zone boschive nell'area n. 17 di cui all'OB2;

OB4 - oggetto puntuale comprendente ossa rurale ed annesso fienile;

Aree ambito B - aree restanti.

ZONE A1 CONSERVAZIONE Articolo 64 (Zona A1 - Unità costitutive)

Si intende per "conservazione" il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale storico, archeologico) individuato. Gli oggetti e gli insiemi sono sottoposti a conservazione in quanto di valore elevato, e sono individuati in cartografia con apposita simbologia.

Nei Piani Paesistici dei fiumi l'area da sottoporre a conservazione è disaggregata nelle seguenti unità costitutive.

- Pescara - Tirino – Sagittario

La zona a conservazione A1 ricade nello:

- Ambito B; in particolare (sottoambito B3; oggetto OB1, OB2, OB3, OB4)

- Ambito C; (SC3, SC4 e OC2, OC3, OC4, OC5 OC6, OC9, OC10)

- Ambito D (SD1, SD2 e ODI, OD5, OD6, OD7)

- Ambito E (OE1).

Articolo 65 (Zona A1 – Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella Zona a conservazione A1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino-Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'Art. 5 del Titolo Primo si applicano le seguenti disposizioni:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

per l'uso agricolo sono compatibili le classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione)
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale
- 4.1 percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
- 4.5 strutture scientifico-culturali;
- 4.6 orti botanici.

Per l'uso tecnologico sono compatibili le classi:

- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Nell'ambito del fiume Pescara Tirino- Sagittario sono ammessi per

OB1 - il restauro della fornace per usi culturali e ricreativi;

OB2/OB3 - usi ricreativi culturali che non comportano edificazioni o taglio della vegetazione;

OC2 - uso ricreativo con esclusione di edificazione e impianti sportivi;

OD1 - uso ricreativo con esclusione di edificazione, aumento di volume, e alterazione della vegetazione esistente.

ZONE A2 CONSERVAZIONE PARZIALE

Articolo 66 (Zona 2 - unità costitutive)

Si intende per conservazione con trasformabilità mirata la modificazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche (esistenti o potenziali) di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale-storico-archeologico) individuato. Sono sottoposti a tutela con conservazione e trasformabilità mirata gli oggetti o i sottoambiti individuati le cui caratteristiche ambientali o paesaggistiche risultano di valore (reale o potenziale) elevato.

(...)

Fiumi: Pescara, Tirino, Sagittario: Sono sottoposte alle norme della conservazione e trasformabilità mirata le aree comprese nei seguenti sottoambiti ed oggetti; valgono altresì per le stesse le prescrizioni particolari di seguito indicate: - Ambito A (SA1 e OA1, OA2) - Ambito B (SB1, SB4, SB5) - Ambito C (SC1 e OC1., OC8) - Ambito E (SE1, SE2).

Articolo 67 (Zona A2 - disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona di conservazione mirata A2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni:

- per l'uso agricolo: 1.1 1.2 1.3 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo per il solo ambito del fiume Tavo-Fino e Vomano Tordino;
- per l'uso forestale: 3.2 3.3
- per l'uso pascolivo: 2.1 2.2 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 2.3 2.4
- per l'uso turistico: 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; per l'uso tecnologico: 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici.

Valgono altresì le seguenti disposizioni particolari:

nel fiume Pescara Tirino Sagittario per i sottoambiti SA1, SB1, SE1, SE2.

SA1: sono ammesse le trasformazioni agricole fino ad una distanza di 15 metri dalle sponde e che non comportano edificazioni e alterazione della vegetazione e dell'alveo fluviale;

SB5: usi infrastrutturali e tecnologici a S.C.A.; sono ammesse trasformazioni agricole ad esclusione di impianti di allevamento o trasformazione prodotti agricoli; - ammesso il restauro e la ristrutturazione di impianti produttivi esistenti in disuso anche a scopo ricreativo/culturale o a servizi.

Per l'Oggetto OB1: ammesso il restauro e/o la ristrutturazione a scopo ricreativo - culturale e/o terziario produttivo e/o parzialmente residenziale che conservi gli elementi stilistici e formali tipici esistenti (pilastri e capriate in ghisa) anche attraverso una loro riutilizzazione architettonica."

Beni ambientali: SIC/ZSC IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo); SIC/ZSC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, SIC/ZSC IT7130031 Fonte di Papa, ZPS IT7140129 Parco Nazionale della Maiella, SIC/ZSC IT7140203 Maiella, ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga. Come si può osservare l'area della SIC/ZSC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara si colloca a ridosso dell'area di progetto in corrispondenza della NV28, ovvero della ricucitura viaria ad est della Fermata di Alanno, e del ramo est della NV22; le opere in esame richiamate



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

interferiscono marginalmente al perimetro dell'area di tutela in ambiti già ampiamente trasformati. Tutte le altre aree classificate Natura 2000 si localizzano a distanze sempre superiori ai 3.000 m in linea d'aria dall'asse ferroviario di progetto.

Le opere in esame non interessano il sistema dei parchi e delle aree naturali protette. Le aree più prossime alla linea di progetto sono il Parco territoriale attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino, distante circa 2.000 m dall'asse; il Parco nazionale della Maiella, distante circa 2.900 m dall'asse di progetto.

Emergenze floristico vegetazionali: Diffusamente presenti nell'area di studio, coincidono con le formazioni naturali e/o naturaliformi diffuse lungo le pendici collinari o i corsi d'acqua principali e secondari. Il progetto in esame interferisce direttamente l'area individuata lungo il versante a sud della stazione di Manoppello tra la prog. km 0+180 e la 1+000; indirettamente la fascia lungo il fiume Pescara che viene superato in viadotto VI21.

Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale:

- Chiesa di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 25/08/1992 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Giardino adiacente l'abbazia di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 18/10/1997 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Ex casa cantoniera km 24+852 della linea Pescara-Sulmona, via Taverna dell'Alba, 5, sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 03/02/2017 ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- Istituto Suore Terziarie Clarisse della SS Annunziata, via della Stazione, 9, sita in Comune di Scafa (PE); D.M. del 06/04/2006 ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- Fabbricato denominato "VILLA BIANCA", via della Stazione, 3, sita in Comune di Scafa (PE); D.M. del 30/11/2021 ai sensi del D.Lgs 42/2004; (È in corso la valutazione dell'estensione di detto provvedimento ai dati catastali Fg. 6 part.lla 365 - sub. 11, 2409 e 2410);

INTERFERENZE CON BENI DICHIARATI BENI CULTURALI ai sensi del D.LGS 42/2004: Non vi sono interferenze dirette del progetto con i beni sopra riportati.

Beni Architettonici ope legis:

- Stazione di Alanno (PE), per le sue caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive è un edificio che risale ad oltre settanta anni e come tale sottoposto alle disposizioni della Parte II del D.Lgs 42/2004.
- Magazzino posto all'interno dell'area della stazione di Scafa (PE), per le sue caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive è un edificio che risale ad oltre settanta anni e come tale sottoposto alle disposizioni della Parte II del D.Lgs 42/2004.
- Strada statale 5 Via Tiburtina fu istituita nel 1928; nel 1933 la denominazione della strada fu mutata da "Via Tiburtina" a "Via Tiburtina Valeria". Presuntivamente, dunque, le alberature (pini e cipressi) ancora presenti lungo l'antica consolare Tiburtina-Valeria risalgono a quell'epoca. Pertanto, per tali essenze arboree, oltre ad un alto valore paesaggistico, si profila un valore monumentale ope legis ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004. Infatti, le strade pubbliche di interesse storico, con le relative pertinenze, se aperte da oltre settanta anni (come il caso in esame), sono assoggettate alla tutela a norma dell'articolo 10 comma 4, lett. g), del detto Codice dei Beni Culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche di interesse storico, sono pertanto da intendersi sottoposte alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

INTERFERENZE CON BENI TUTELATI OPE LEGIS ai sensi del D.LGS 42/2004:

- progetto per la Stazione di Alanno e per la stazione di Scafa.

Beni archeologici

Nell'area di studio risultano presenti aree di interesse archeologico che nella ricognizione dei beni vincolati operata nell'ambito della redazione del piano paesaggistico sono vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art.142 comma 1. lettera m) (rif. Parere al P.R.G. 2001):


- Loc. Le Fosse- Stazione ferroviaria: necropoli segnalata dall'iscrizione funeraria di *Luceia Lide* e *Luceius Himerus* rinvenuta nel 1901, e dal rinvenimento nel 1925 di resti di un mausoleo di cui sono noti tre fregi con armi (Carta archeologica della provincia di Pescara, 36/3);
- Località Le Fosse-Stazione ferroviaria: resti di strada antica, probabilmente da identificare con un tratto della via Claudia Valeria; resti di edifici romani; probabile necropoli pertinente all'abitato antico di *Cei* (Carta archeologica della provincia di Pescara, 36/5);
- resti riferibili ad una necropoli monumentale, rinvenuti durante i lavori per l'Acquedotto del Giardino (1960), con tombe a camera e probabilmente anche a torre, nonché inumazioni probabilmente più antiche con copertura di lastroni (Carta archeologica della Provincia di Pescara, area n. 36/12);
- tracciato della Claudia-Valeria in località Crosta-Brecciara, ubicato secondo il Calore proprio fra la linea ferroviaria e l'adiacente via Tiburtina (Carta archeologica della Provincia di Pescara, area n. 36/18. >>

CONSIDERATO che, con particolare riferimento alle disposizioni del Piano Regionale Paesistico (PRP), si riportano qui di seguito la cartografia di piano e la relativa Legenda (Fig. 2). Oltre alla retinatura e ai differenti colori con cui sono



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

individuati i regimi di tutela previsti dal PPR, nella legenda tra la Categoria Tutela integrale è indicato anche l'oggetto "OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso". Al riguardo si rileva anche che nella documentazione depositata da RFI viene utilizzata una differente cartografia in cui sono erroneamente indicate (cfr. documento IA9700R22RGIM0002001C - Relazione Paesaggistica, pag. 62) aree a regime ordinario di trasformazione che invece per il PRP hanno un regime di tutela di Conservazione integrale e di Trasformabilità mirata. Nel medesimo elaborato di Relazione paesaggistica, aggiornato a seguito delle richieste di integrazioni, sono state inoltre approfondite le interferenze tra le opere in progetto e le aree identificate dal PRP come Aree di particolare complessità e piani di dettaglio, definite dall'art. 6 delle NTA;



CATEGORIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE	CODIFICA CARTOGRAFICA	PIANO REGIONALE PAESISTICO		
		Ambito montano	Ambito costiero	Ambito turistico
CONSERVAZIONE INTEGRALE - Complessi di pregio storico, artistico, ambientale, paesaggistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., di cui sono parte anche i beni di cui sono costituite le aree di particolare complessità e i piani di dettaglio. Sono sottoposti a tutela anche i beni di cui sono costituite le aree di particolare complessità e i piani di dettaglio.	A1	1 - Monte della Pace	5 - Costa tirrenica	8 - Isole Ischia e Ischia Nuova
		2 - Montorio del Gran Sasso	6 - Costa saccauna	9 - Isole Lero e Fuori
		3 - Massiccio della Malfa Meriore	7 - Costa diavola	10 - Fiumi Pescara-Tomba Ligure
CONSERVAZIONE PARZIALE - Impianti di pregio storico, artistico, ambientale, paesaggistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., di cui sono parte anche i beni di cui sono costituite le aree di particolare complessità e i piani di dettaglio.	A2	4 - Massiccio del Velino-Sivola-Massa Sabazia-PIA		11 - Fiumi Sesto e Aniene
			A1	A1
			A1a2 area di S.	A2 ambito II A1a A1b (art. 10) D11 (art. 10) D22 (art. 10) D33 (art. 10) A11 (art. 11)
TRASFORMABILITÀ MIRATA - Complessi di pregio storico, artistico, ambientale, paesaggistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., di cui sono parte anche i beni di cui sono costituite le aree di particolare complessità e i piani di dettaglio.	B1		A1a3 area di S.	A2 ambito III A1a A1b (art. 10) D11 (art. 10) D22 (art. 10) D33 (art. 10) A11 (art. 11)
			A2	A2
			A1a1 area di S.	A1a1 area di S.
TRASFORMAZIONE CONSOLIDATA - Impianti di pregio storico, artistico, ambientale, paesaggistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., di cui sono parte anche i beni di cui sono costituite le aree di particolare complessità e i piani di dettaglio.	C1		A3	B1
			B1	B1
			B2	B2
TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO - Impianti di pregio storico, artistico, ambientale, paesaggistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., di cui sono parte anche i beni di cui sono costituite le aree di particolare complessità e i piani di dettaglio.	D		C1	C1
			C2	C2
			D	D




Fig. 2. Cartografia del Piano Regionale Paesistico e relativa legenda



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, come anche rilevato dalla Soprintendenza ABAP, tenuto conto del quadro vincolistico e delle interferenze e degli impatti sulla componente paesaggio e beni culturali, si rileva che il progetto presenta le seguenti criticità: interferenze con l'area a margine del bosco di Santa Maria d'Arabona di Manoppello, tutelata ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 e ricadente nella zona A1- *Conservazione integrale* di PRP; interferenze per larghi tratti con il sistema delle fasce di tutela dei corsi d'acqua vincolate ex art.142 comma 1. lettera c), soprattutto nel tratto in variante del tracciato ferroviario; interventi che interessano le stazioni di Alanno e Scafa, per i quali occorre tenere conto della tutela di tipo monumentale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, cui sono sottoposti alcuni edifici e manufatti. Inoltre, per quanto riguarda la tutela archeologica, il tratto in cui si rileva il maggior rischio è in corrispondenza della Stazione ferroviaria di Scafa e delle sue immediate vicinanze, dove sono segnalati molti rinvenimenti per lo più databili agli inizi del Novecento. Al riguardo, pur non essendovi prescrizioni puntuali nel piano regolatore comunale, il rischio archeologico è da considerarsi comunque medio-alto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria, sono state rilevate alcune criticità dell'intervento di seguito più in dettaglio rappresentate:

- Relativamente alla nuova viabilità VI21 per l'attraversamento del Fiume Pescara e dell'Autostrada A25, si ritiene che l'intervento sia di notevole impatto nel contesto di riferimento, nel quale sono ancora ben riconoscibili le caratteristiche originarie del più importante alveo fluviale della regione. L'opera risulta impattante non solo per l'ulteriore antropizzazione dei luoghi, con rilevanti opere sul suolo (piloni, rilevati e campate minori), in un'area di interesse paesaggistico e ambientale particolarmente delicata, ma anche perché visibile nell'area vasta, in quanto, diversamente da quanto accade per la linea ferrata attuale, l'attraversamento dell'Autostrada avviene in sopraelevata, raggiungendo una ragguardevole altezza.

Inoltre, il previsto viadotto nel punto in cui scavalca la SS 5 ricade nell'area paesaggisticamente tutelata con D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO, decreto emanato espressamente nell'intento di salvaguardare il contesto in cui si colloca il complesso monumentale di rilievo nazionale, per impedire modificazioni "DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO ... LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE.

L'intervento ricade, altresì, in zona A1- *Conservazione integrale* di PRP, istituita proprio per le eccezionali qualità paesaggistiche e monumentali dell'area. Per tale incrocio, detto a "farfalla", è stata ipotizzata una importante struttura scatolare, al cui interno far passare la Statale, di considerevole impatto paesaggistico e incompatibile con i provvedimenti di tutela presenti. Inoltre, anche il tratto di linea precedente, per raggiungere la quota prevista per lo scavalco dell'autostrada, prevede ulteriori rilevati e viadotti in area sottoposta a tutela paesaggistica, costituendo una forte cesura del versante collinare, stagliandosi contro l'importante bosco di Santa Maria d'Arabona e, incompatibile con i provvedimenti di tutela presenti e con la salvaguardia visuale del monumento, anche per l'interferenza visiva con il bosco del complesso di Santa Maria d'Arabona. L'opera interferisce anche con il braccio originario della Statale Tiburtina-Valeria, lì dove si ricollega al nuovo tracciato della stessa. Il progetto, infine, nulla specifica sulle strutture esistenti da dismettere.

Inoltre, il progetto architettonico di tale infrastruttura appare carente e dovrà essere approfondito nella ricerca di una qualità maggiore, considerando il suo design complessivo, limitando le opere di modifica del suolo e rendendo le strutture in elevato quanto più snelle possibili.

Pertanto, si ritiene l'intervento, così come proposto, non compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme e si chiede, così come indicato anche nel parere n. 3/2021 del Comitato Speciale del CSLP, che siano individuate soluzioni e ottimizzazioni progettuali per l'attraversamento del fiume Pescara che possano garantire la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.

- Relativamente all'intervento VI23, si evidenzia anche in questo caso che la definizione progettuale considera prettamente esigenze di natura tecnica, pertanto, l'intervento così come proposto presenta delle criticità di compatibilità con la tutela del paesaggio e, in coerenza con quanto indicato nel parere n. 3/2021 del Comitato



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Speciale del CSLLPP, risulta necessario che siano studiate soluzioni progettuali che possano determinare un minore impatto paesaggistico e un migliore inserimento dell'opera nel paesaggio.

- Relativamente al progetto per l'adeguamento funzionale della stazione di Alanno (PE) è da tenere presente, oltre ai rilievi già fatti dal citato parere del Comitato Speciale del CSLLPP, la incompatibilità del previsto uso massiccio delle barriere antirumore che precluderebbe allo sguardo di traguardare la valle del fiume Pescara ed inciderebbe in maniera sensibilmente negativa sul contesto urbano di riferimento, composto oltre che da edilizia contemporanea anche da un nucleo abitato di rilevante valore storico testimoniale proprio nell'area antistante la stazione di Alanno. Particolare cura dovrà essere riservata alla conservazione e valorizzazione dell'antico fabbricato viaggiatori, al cui interno si trova la sala d'attesa della stazione e il relativo spazio antistante di pertinenza. Quest'ultimo, infatti, risalendo ad oltre settanta anni, è sottoposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, alle disposizioni della Parte II del medesimo D.Lgs.
- Relativamente al progetto per l'adeguamento funzionale della stazione di Scafa (PE), il progetto, oltre a chiarire l'epoca di costruzione del fabbricato principale, così come quella del fabbricato/magazzino, per determinarne lo *status* giuridico, dovrebbe ricomprendere, altresì, la riqualificazione anche delle facciate del fabbricato viaggiatori, che si pone come completamento dello slargo ove si attestano gli edifici monumentali di Scafa, e il restauro del magazzino antico.
- Con riguardo agli aspetti di tutela archeologica:
 - Il quadro delle interferenze tra il progetto in esame e il sistema delle tutele appare particolarmente critico per la componente archeologica, sia per il nuovo tracciato in variante alla linea ferrata, sia per le opere complementari, in particolare nel territorio di Scafa, in corrispondenza dell'attuale stazione ferroviaria e delle sue immediate vicinanze, dove si concentrano i rinvenimenti noti, per lo più occorsi agli inizi del Novecento. Ciò considerato, pur in assenza di specifiche prescrizioni determinate da provvedimenti di tutela o da strumenti di pianificazione, il rischio archeologico è da considerarsi comunque medio-alto.
 - A seguito dell'avvenuta trasmissione da parte della Società proponente alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara della documentazione archeologica di cui all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e di una proposta di piano di indagini archeologiche preventive (come richiesto dal Comitato Speciale del CSLLPP), la stessa Soprintendenza ha ritenuto opportuno richiedere la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c.8 e ss. del medesimo art. 25, a proposito della quale si rileva che: la Soprintendenza ha chiesto la modifica del piano di indagini proposto da R.F.I. S.p.A.; R.F.I. S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo con la Soprintendenza, ai sensi del c. 14 del succitato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 411 del 14/03/2022 ha richiesto integrazioni documentali ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come qui di seguito riportate:

1. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità VI21 di attraversamento del Fiume Pescara e dell'Autostrada A25 tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con il sistema delle tutele e le disposizioni del piano paesistico regionale. In particolare dovrà essere garantita la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.
2. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'intervento VI23, approfondendo anche gli aspetti di qualità progettuale e considerando specifici criteri di inserimento paesaggistico al fine di determinare un minore impatto paesaggistico e un migliore inserimento dell'opera nel paesaggio.
3. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'adeguamento funzionale della stazione di Alanno (PE) tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con il sistema delle tutele. In particolare dovranno essere studiate soluzioni che permettano un minore uso delle barriere antirumore e la conservazione e valorizzazione dell'antico fabbricato viaggiatori, al cui interno si trova la sala d'attesa della stazione e il relativo spazio antistante di pertinenza.
4. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'adeguamento funzionale della stazione di Scafa (PE) tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con il sistema delle tutele. In particolare dovranno essere studiate soluzioni che permettano la riqualificazione anche delle facciate



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

del fabbricato viaggiatori, che si pone come completamento dello slargo ove si attestano gli edifici monumentali di Scafa, e il restauro del magazzino antico.

5. Approfondimento delle modifiche e ottimizzazioni individuate rispetto a criteri di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale anche attraverso un elaborato grafico che rappresenti la sovrapposizione della carta dei vincoli con la planimetria delle alternative progettuali analizzate, che evidenzii le valutazioni effettuate a seguito dell'analisi del contesto locale e dell'inquadramento territoriale dal punto di vista e nel rispetto sia dei beni storico-culturali ed archeologici, sia degli aspetti ambientali e paesaggistici interferiti dall'opera in oggetto. Tali aspetti dovranno essere considerati anche nell'analisi multicriteria ai fini della verifica delle alternative progettuali con specifici indicatori che evidenzino gli impatti dell'opera sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale ed archeologico.
6. Approfondimento degli interventi previsti per la dismissione delle strutture esistenti, in particolare per i tratti di progetto in variante rispetto al tracciato attuale, delineando anche ipotesi di recupero che possano determinare una riqualificazione dell'area a un aumento della qualità ambientale e paesaggistica.
7. Approfondimento della trattazione dei caratteri dei luoghi e individuazione di tutti gli elementi significativi che connotano l'ambito di paesaggio interessato dall'intervento, e il relativo aggiornamento della "Carta della struttura del paesaggio" con una legenda più ampia e specifica.
8. Approfondimento della trattazione dei valori tutelati dai vincoli *ex lege*, da specifici decreti ministeriali e dal Piano Regionale Paesistico, indicazione delle specifiche misure di tutela esistenti e verifica puntuale della coerenza degli interventi previsti con tali misure. Al riguardo si evidenzia che la documentazione risulta particolarmente carente, in quanto, come ampiamente sopra rappresentato, per alcuni interventi il progetto non solo si pone in dissonanza, ma in contrasto con le indicazioni di tutela esistenti. Tale approfondimento dovrà considerare tutti i beni tutelati, paesaggistici, monumentali e archeologici; per questi ultimi si rimanda alle ulteriori indicazioni riportate nella sezione tutela archeologica più avanti.
9. Approfondimento dello studio dell'intervisibilità e dell'impatto visuale dell'opera, con l'individuazione dello specifico bacino visuale dell'intero intervento e di tutti gli elementi significativi presenti al suo interno (es. emergenze monumentali, beni culturali, centri, viabilità panoramica, sentieri, edifici rurali, ...) da e verso i quali verificare l'esistenza o meno, anche tramite fotoinserimenti, di impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale e la loro eventuale entità. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta della visualità" con una legenda più ampia e specifica. Al riguardo si evidenzia che progetto prevede opere a quote elevate rispetto al piano di campagna, che si stagliano contro elementi di rilevante bellezza naturale e paesaggistica, visibili nell'area vasta, e negli elaborati progettuali non si rinvergono approcci e scelte progettuali specifiche per rendere le previste strutture compatibili con le caratteristiche e i valori dei luoghi.
10. Approfondimento della trattazione delle caratteristiche e dei relativi impatti delle opere d'arte maggiori (cavalcaferrovie, ponti, viadotti, sottopassi, nuova viabilità, tracciato ferroviario in rilevato, ecc..) con la verifica del loro inserimento tramite fotoinserimenti dai principali punti di vista. Si rileva, infatti, una scarsa attenzione alla qualità architettonica di tali manufatti, pensati prettamente in un'ottica di risoluzione degli aspetti strutturali e tecnici, e per i quali è necessario sviluppare un approfondimento progettuale teso ad un loro più coerente inserimento all'interno del contesto paesaggistico di riferimento.
11. Approfondimento della trattazione delle soluzioni previste per le barriere antirumore, il cui uso appare significativo ed esteso, verificando le stesse in relazione ai differenti tratti della linea ferroviaria e rispetto agli specifici ambiti di paesaggio interessati, anche attraverso l'elaborazione di sezioni trasversali ambientali per i differenti tratti. Inoltre, appare importante evidenziare i tratti in cui le barriere sono associate ad opere d'arte maggiore (ponti, viadotti, ...) e individuare ulteriori soluzioni possibili al fine di ridurre l'uso. A tal fine si condivide quanto indicato dal Comitato Speciale del CSLP che nel proprio parere ha evidenziato la necessità di adottare le migliori pratiche tecnologiche per ridurre le emissioni di rumore e di conseguenza evitarne l'uso massiccio. In ogni caso qualora fosse ancora necessario prevedere l'installazione di interventi di mitigazione acustica, le barriere antirumore dovranno essere progettate anche al fine di ottimizzarne l'inserimento paesaggistico.
12. Approfondimento della trattazione delle misure di mitigazione individuate in relazione agli specifici impatti paesaggistici, e studiando il loro carattere e disposizione in relazione all'apparato vegetazione esistente affinché



non determinino una ulteriore cesura o barriera ma possano costituire una riconnessione con il contesto e accelerare la metabolizzazione dell'intervento nel paesaggio. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta di sintesi delle misure di tutela del territorio" con una legenda più ampia e specifica.

13. Approfondimento della trattazione degli interventi di abbattimento di alberi che sono previsti per la realizzazione dell'intervento e delle opere connesse comprese quelle di cantiere, considerato che vi sono numerose interferenze con elementi vegetazionali che concorrono a qualificare i differenti ambiti di paesaggio naturale e agrario (vegetazione ripariale, viali alberati, siepi, ulivi, ...). Il progetto, in ogni caso, dovrà escludere l'abbattimento, se non in casi eccezionali, documentati e motivati, degli alberi di tipo monumentale, tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e prevedere adeguate misure di ripristino e compensazione.
14. Predisposizione di specifici progetti di dettaglio per gli edifici sottoposti a tutela monumentale (sia già dichiarati di interesse culturale con specifico decreto, sia *ope legis*) e dei relativi spazi di pertinenza coinvolti nel progetto di velocizzazione linea ferroviaria, tesi non solo a dimostrare la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela degli stessi, ma anche corredati di tutti gli elaborati propri di un progetto di restauro che specificchino le modifiche previste, i materiali, le scelte architettoniche e tipologiche, ecc.
15. Individuazione esatta di tutti gli immobili soggetti a tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, ovvero oltre a quelli già riconosciuti di interesse culturale con specifico decreto, anche di tutti quelli tutelati *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, comm 1, del D.Lgs 42/2004 per i quali qualsiasi intervento deve essere autorizzato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 ed in caso di prevista demolizione dovrà essere effettuata la Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004. Nell'eventualità di esito positivo di detta Verifica e quindi nel caso di beni culturali già riconosciuti con Decreto, l'autorizzazione di demolizione, rimozione definitiva da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere disposta dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale ex art. 47, lett. d) del DPCM 169/2019.
16. Integrazione della documentazione di progetto e, in particolare, dello Studio Archeologico con l'indicazione esplicita delle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 interferite dalle opere e delle eventuali specifiche prescrizioni di tutela (aree 36/3, 36/5, 36/12/, 36/18 della Carta archeologica della Provincia di Pescara, tutelate ai sensi dell'art. 89 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Pescara).
17. Trasmissione formale alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara del piano di indagini archeologiche preventive, modificato secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza e concordato con R.F.I. S.p.A. nel corso della videoconferenza del 16/02/2022, per la necessaria approvazione ai fini della sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
18. Sottoscrizione con la suddetta Soprintendenza di un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
19. Invio anche alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di tutta la documentazione trasmessa nell'ambito della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
20. Modifica e ottimizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per quanto attiene alla dimensione e alla posizione delle opere previste (ivi comprese quelle di servizio e complementari, nonché quelle preliminari di organizzazione dei cantieri), in base alle risultanze della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, recependo le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara nell'ambito della medesima procedura.
21. Viste le criticità rappresentate in relazione alle componenti di tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico, aggiornamento e modifica dello Studio Archeologico e dei documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico rispetto alle eventuali ottimizzazioni e modifiche progettuali che potranno essere apportate al progetto nell'ambito della presente procedura di VIA.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela archeologica, è stato da subito specificato che, dal momento che la Soprintendenza territorialmente competente ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico e quindi a permettere a questa Amministrazione di rendere il



parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA è la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tuttavia, considerata la complessità dell'opera in progetto, questa Amministrazione si è riservata la facoltà di semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, posticipando ad un momento successivo all'emissione del parere di competenza l'esecuzione di sondaggi e scavi in estensione in aree che non siano direttamente interferite dalle opere, purché le indagini svolte abbiano permesso di accertare l'assenza o la presenza di depositi archeologici nonché la tipologia, l'estensione e le quote di giacitura (minime e massime) di quelli individuati.

Resta fermo che, come previsto dall'art. 44, c. 2 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, «le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4» del medesimo art. 44.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, con nota prot. 2488 del 18/03/2022 trasmessa a RFI, ha autorizzato l'esecuzione del piano dei saggi archeologici preliminari come aggiornato da parte di RFI sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza stessa, fornendo specifiche prescrizioni per la loro esecuzione;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica VIA VAS del Ministero della transizione ecologica con nota prot. 1605/CTVA del 17/03/2022 ha chiesto integrazioni documentali con riferimento ai temi inerenti Caratteristiche e sostenibilità del progetto, Aspetti progettuali, Elettrodoto e campi elettromagnetici, Aria e clima, Opere a verde, Acque superficiali, Biodiversità, PMA relativo ad acque suolo biodiversità, Valutazione di Incidenza, Paesaggio (per quanto attiene al Patrimonio agroalimentare), Rumore, Vibrazioni, Piano utilizzo terre, richiamando anche le richieste di integrazioni formulate da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la società RFI, con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. 621 del 11/04/2022, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR documentazione integrativa in riscontro alle richieste avanzate per il progetto in questione e che la medesima documentazione integrativa è stata resa disponibile alla consultazione sul portale valutazioni ambientali del MiTE in data 6/05/2022, a seguito del ripristino del portale stesso, indicando come termine per le osservazioni del pubblico il 20/05/2022, in considerazione della dimidiazione dei termini in quanto opera commissariata. La documentazione integrativa trasmessa comprende anche il nuovo Avviso al pubblico da pubblicare sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA;

CONSIDERATO che in merito alla documentazione integrativa, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 964 del 27/05/2022 ha comunicato a RFI, mantenendo informato il MiTE e la Commissione CTVA, quanto segue: *"... si rappresenta che nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara e di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR è emerso che tale documentazione non consideri adeguatamente né le criticità puntualmente rappresentate nella nota di richiesta di integrazione di questa SS-PNRR, né le richieste formulate, in particolare quelle relative alle modifiche e ottimizzazioni progettuali ritenute necessarie ai fini della compatibilità dell'opera per quanto riguarda i profili di competenza. Tanto premesso, qualora non si provvedesse a trasmettere quanto richiesto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR provvederà a concludere la valutazione di competenza sulla base degli atti depositati. In considerazione dei termini di legge per il procedimento in corso, si resta in attesa di urgente riscontro."*;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara nel proprio parere endoprocedimentale prot. 4957 del 31/05/2022, nel richiamare puntualmente le valutazioni, le criticità già evidenziate e le richieste di integrazioni espresse con precedente nota prot. 2008 del 07/03/2022, ha valutato nel merito la documentazione integrativa prodotta dal RFI, ritenendola non adeguata a dare riscontro a quanto richiesto né a superare le criticità evidenziate, e ha ritenuto che il progetto, così come proposto, non fosse compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme;

CONSIDERATO che con riguardo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, con propria nota prot. 1026 del 08/06/2022, ha comunicato che < si prende atto che le indagini di prima fase, prescritte dalla SABAP-CII-PE, ai sensi dell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 2488 del 18/03/2022, sono ancora in corso> e ha ribadito quanto già espresso da questa SS-PNRR nella succitata nota prot. n. 410 del 14/03/2022 con riguardo allo svolgimento delle attività di archeologia preventiva. Al riguardo ha, inoltre, evidenziato che < ... non può trovare accoglimento la considerazione espressa dalla Società proponente nel



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

“Riscontro alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC – nota prot. CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001605 del 17/03/2022 e alla richiesta di integrazioni del MIC_SS-PNRR – nota prot. 411-P del 14/03/2022”, secondo cui *«le risultanze relative alla verifica dell’interesse archeologico acquisite nel corso della Conferenza dei Servizi come disposto dall’art. 44, c. 2 della Legge 108/2021, saranno limitate alle attività previste nel piano d’indagine già approvato con nota n° 0002487-P del 18/03/2022 dalla Soprintendenza territorialmente competente. Resta inteso che la conclusione di tale procedura, potrebbe essere eventualmente subordinata a ulteriori indagini integrative non eseguibili entro i tempi di chiusura della Valutazione di Impatto Ambientale e della Conferenza dei Servizi. Per quanto invece concerne la stesura della ‘relazione archeologica definitiva’ in essa, oltre ad essere ricapitolati nel dettaglio i risultati delle indagini preliminari, è previsto che vi siano riportate le ulteriori osservazioni derivate da eventuali ampliamenti e scavi in estensione resi necessari dalla presenza di emergenze d’interesse archeologico»*. Infatti, come specificato anche al punto 7.1 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, *«i risultati della prima fase possono determinare la necessità di attivare le fasi successive della procedura, che consistono nell’effettuazione di scavi in estensione al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi necessari, sotto il profilo archeologico, per la redazione della progettazione di fattibilità. Per “scavi in estensione” si intende non necessariamente lo scavo integrale dell’area interessata dal progetto, ma lo scavo integrale di uno o più particolari contesti, individuati nel corso delle indagini precedenti e che si ritiene indispensabile conoscere nella loro interezza per poter valutare la fattibilità dell’opera. Qualora a seguito delle indagini condotte in precedenza siano già state appurate la consistenza e l’importanza di quanto conservato nel sottosuolo, e sia da ritenere necessaria la conservazione in loco delle evidenze archeologiche, l’esecuzione di scavi in estensione deve essere valutata attentamente in riferimento all’opportunità di procedere alla messa in luce di contesti spesso difficili e onerosi da restaurare, conservare e rendere fruibili»*. Dalla lettura di quanto qui riportato si evince la piena legittimità di un’eventuale richiesta da parte della SABAP-CH-PE di scavi in estensione, ai sensi dell’art. 25, c. 8, let. c), all’esito delle indagini già approvate con nota prot. n. 2487 del 18/03/2022. Quindi, come già espresso da questa SS-PNRR nella succitata nota prot. n. 410 del 14/03/2022, un’eventuale posticipazione degli scavi in estensione può essere disposta da questa Amministrazione unicamente nel caso in cui le indagini svolte abbiano già permesso di accertare l’assenza o la presenza di depositi archeologici nonché la tipologia, l’estensione e le quote di giacitura (minime e massime) di quelli individuati e, quindi, di valutare appieno le interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico eventualmente presente nel sottosuolo.

Tutto ciò considerato, si ribadisce ancora una volta che una valutazione compiuta degli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sul patrimonio archeologico potrà essere operata solamente all’esito della più volte richiamata procedura di valutazione preventiva dell’interesse archeologico.

Considerati anche gli ulteriori impatti del progetto sulle altre componenti del patrimonio culturale e paesaggistico direttamente o indirettamente interessate dallo stesso, tali da rendere il progetto in esame non compatibile con la loro tutela, si specifica che, in caso di nuova un’eventuale nuova progettazione dell’opera, così come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e precisato anche dalla Circolare n. 1 del 09/12/2021 di questa SS-PNRR e dalla Circolare n. 11 del 08/03/2022 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio congiuntamente con questa SS-PNRR, la progettazione di fattibilità tecnico-economica dovrà comprendere gli esiti delle indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico o, quanto meno, gli esiti dei sondaggi ex art. 25, c. 8, let. a), b) c) del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione degli scavi in estensione, per come sopra specificato. >

CONSIDERATO che il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, con nota prot. 1020 del 07/06/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio evidenziando di concordare con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP, con la persistenza di criticità che riguardano gli interventi proposti sul patrimonio tutelato ai sensi della Parte II del Codice e in particolare sul previsto adeguamento funzionale della Stazione di Alanno e del fabbricato viaggiatori limitrofo, nonché del magazzino antico della Stazione di Scafa e riguardo all’uso delle barriere antirumore previste nelle stazioni;

CONSIDERATO che RFI, con nota del 8/06/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 1041 del 9/06/2022, riscontrando la nota prot. SS-PNRR n. 964 del 27/05/2022, ha comunicato di voler *“esaminare e auspicabilmente definire le azioni necessarie al superamento delle criticità, che appaiono afferenti ai profili di tutela dei beni culturali, paesaggistici e archeologici, rappresentate nella nota a riferimento”* ha avanzato una proposta di incontro congiunto con la Soprintendenza speciale per il PNRR alla presenza dei rappresentanti della Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara e della Commissione tecnica PNRR PNIEC, e ha richiesto al fine di *“prendere completa consapevolezza delle tematiche ritenute più critiche”* di poter acquisire la nota istruttoria della Soprintendenza ABAP;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale a riscontro della richiesta di RFI ha trasmesso in via riservata le valutazioni della Soprintendenza ABAP e che a seguito, in data 20/06/2022 si è tenuto un sopralluogo organizzato da RFI al quale ha partecipato la Soprintendenza ABAP, nonché una riunione con la partecipazione della Soprintendenza ABAP e di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ni data 22/06/2022, nonché una ulteriore riunione convocata dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC tenutasi in data 27/07/2022;

CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni di cui sopra, con nota del 3/08/2022 acquisita al prot. 2511 del 17/08/2022, RFI ha trasmesso integrazioni volontarie, oggetto di ulteriore ripubblicazione, in cui sono state sviluppate alcune ottimizzazioni progettuali con particolare riferimento alle opere d'arte maggiore per garantire un miglior inserimento dell'opera nel paesaggio;

CONSIDERATO che le ottimizzazioni progettuali hanno riguardato il viadotto VI21, il viadotto VI23 e la struttura a farfalla SL21 come qui di seguito descritte:

- il **VI21 è il viadotto ferroviario** che consente il superamento del fiume Pescara e dell'autostrada A25, a doppio binario, costituito da 29 campate, di lunghezza complessiva pari a 1420m, con impalcati in acciaio e fondazioni di tipo profondo. Le modifiche apportate sono la sostituzione delle travi reticolari da 60 ml con impalcati a sezione mista a via superiore della medesima luce; la correzione della geometria delle pile prevedendo pile con forma semiellittica con pulvini della medesima forma; l'inserimento di una veletta di finitura degli impalcati a via superiore (cfr. elaborato IA9700R09V12100901 A – VI21 Confronto vecchia e nuova soluzione - Planimetria e prospetti longitudinali / elaborato IA9700R09V12100902 A – VI21 Confronto vecchia e nuova soluzione – Particolari e viste prospettiche). Di seguito la soluzione iniziale (Fig. 3) e modificata (Figg. 4, 5).




Fig. 3. VI21, soluzione iniziale con travi reticolari




Fig. 4. VI21, soluzione modificata con impalcati a sezione mista a via superiore



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Fig. 5. VI21, vista della soluzione modificata

- il VI23 è il viadotto ferroviario sul fiume Pescara, a doppio binario, costituito da 5 campate, di lunghezza complessiva pari a 170m, con impalcati in c.a.p. e impalcato a travata reticolare da 70m in acciaio per la campata principale, con fondazioni di tipo profondo. Le modifiche apportate sono il cambiamento della geometria delle pile prevedendo pile con forma semiellittica con pulvini della medesima forma; l'inserimento di una veletta di finitura degli impalcati a via superiore (i dettagli delle modifiche previste sono contenute nell'elaborato IA9700R09V12100902 A relativo al VI21 sopra citato). Di seguito la soluzione iniziale (Fig.6) e modificata (Fig.7).




Fig.6. VI23, soluzione iniziale





Fig.7. VI23, soluzione modificata simile a quella adottata nella soluzione modificata del VI21

- la **struttura a farfalla** è finalizzata a risolvere l'interferenza tra la viabilità stradale SS5 Tiburtina Valeria ed il nuovo raddoppio ferroviario ed è concepita per lavorare su due livelli: al suo interno passa il tracciato di variante della SS5, mentre la parte superiore è destinata alla sede del doppio binario ferroviario della Roma – Pescara. Il sottopassaggio del nuovo asse della Tiburtina avviene su una canna di larghezza pari a 12,50m e franco minimo verticale in asse strada di 5,00 m. la struttura interna ed esterna presenta setti verticali pieni. Le modifiche apportate



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

sono la sostituzione delle pareti verticali continue con pilastri tondeggianti il cui interesse è funzione della geometria dell'opera e dei carichi strutturali in gioco. Inoltre, per la parte alta della struttura (zona soletta) viene riproposto il medesimo tema della "veletta" introdotta per l'adiacente viadotto VI21, al fine di garantire continuità visiva all'opera (cfr. elaborato IAAK00R29BZSL2100901A – Sottopassi e sottovia stradali). Di seguito la localizzazione dell'intervento (Fig.8) e le soluzioni a confronto (Fig.9).




Fig.8. Localizzazione dell'intersezione a farfalla tra il nuovo tracciato ferroviario e la SS5 Tiburtina Valeria in sottoriviera.




Fig.9. Soluzione iniziale in scatolare continuo (in alto) e soluzione modificata con l'utilizzo di pilastri (in basso).

CONSIDERATO che RFI nota del 08/08/2022 ha trasmesso alla Soprintendenza ABAP gli esiti delle indagini archeologiche;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota n.2543 del 18/08/2022, a seguito delle integrazioni volontarie presentate da RFI, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara e al Servizio II e Servizio III della DG ABAP il parere finale di competenza e i contributi di competenza;

CONSIDERATO che, al fine di meglio affinare le ottimizzazioni progettuali proposte, verificando anche ulteriori soluzioni per minimizzare l'impatto paesaggistico, si sono tenuti ulteriori incontri tra RFI e la Soprintendenza Speciale per il PNRR e la Soprintendenza ABAP e ulteriori interlocuzioni nel corso del mese di settembre e ottobre (28/09/2022, 12/10/2022), a valle dei quali RFI, con trasmissione del 27/10/2022, ha inviato ulteriori elaborazioni progettuali per le opere d'arte sopra richiamate, recependo le indicazioni formulate dagli uffici del Ministero della cultura;

CONSIDERATO che, in particolare, nella documentazione, RFI ha apportato le seguenti ulteriori modifiche progettuali:

- per il viadotto VI21 sono state modificate le pile ed è stata modificata la veletta, e che inoltre per il ponte ad "Arco" è stato variato il numero dei pendini, l'inclinazione rispetto al piano verticale degli archi dell'impalcato principale e la geometria del nodo di attacco dell'arco stesso, e inoltre sono state proposte differenti soluzioni cromatiche (*Fig. 10*);
- per la struttura a farfalla SL21 sono stati studiati pilastri tondeggianti e modificato l'impalcato superiore, arrotondandone i profili, e indicate alcune possibili colorazioni (*Fig. 11*);




Fig.10. Fotoinserimenti con le ulteriori modifiche progettuali apportate all'intervento VI21 e differenti soluzioni cromatiche



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Fig.11. Rappresentazioni e fotoinserimento della soluzione SL21 con le ulteriori modifiche progettuali

CONSIDERATO che a seguito delle suddette integrazioni volontarie da parte di RFI, la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e di Pescara, con nota prot. 10376 del 13/12/2022, ha trasmesso il proprio parere finale di competenza, nel quale sono richiamati gli incontri intercorsi con RFI e le modifiche apportate a seguito delle interlocuzioni che presentano un ulteriore sviluppo progettuale rispetto alla documentazione pubblicata per la consultazione del pubblico, e che, con riguardo alle soluzioni proposte per il viadotto VI21, VI22 e SL21 ha rappresentato quanto segue:

- **VI21** << La nuova proposta progettuale presentata, relativamente al viadotto ferroviario VI21, si colloca nel solco delle indicazioni di questo Ufficio; la sostituzione, infatti, delle travate reticolari da 60 ml con impalcati a sezione



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

mista a via superiore della medesima luce e gli altri accorgimenti descritti, così come la nuova proposta del ponte ad arco, alleggerendo di molto l'infrastruttura che attraversa l'alveo del fiume Pescara, la rendono più snella e con un design maggiormente curato. Tuttavia, pur apprezzando il notevole sforzo progettuale si torna a chiedere nella redazione del progetto esecutivo un ulteriore approfondimento per perfezionare le scelte architettoniche già condivise. Infatti, considerata la rilevanza materica e fisica della nuova infrastruttura, la stessa da una parte deve tendere ad integrarsi nel paesaggio tramite la rastremazione dei suoi elementi (strutturali e complementari) e opportuni accorgimenti ottici, dall'altra, ove tali elementi non possono essere ulteriormente dissimulati, va condotta una ricerca progettuale specifica, al fine di raggiungere un'elevata qualità architettonica e di rendere gli stessi, anziché detrattori, landmark del territorio e nuovi punti di attrazione visiva.

Pertanto si ritiene che l'intervento VI21, nella nuova proposta, sia nel suo insieme compatibile con la tutela del patrimonio culturale, previa verifica e condivisione a livello progettuale esecutivo dei dettagli costruttivi e dei materiali da utilizzare e introducendo specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.>>

- **SL21** - << Per quanto riguarda, invece, la struttura a FARFALLA SL21, la nuova proposta progettuale che prevede la sostituzione delle pareti verticali continue con pilastri dalla forma tondeggianti, costituisce un miglioramento, pur rimanendo l'elevato impatto da un punto di vista paesaggistico dal momento che l'opera di scavalco della S.S. 5 Tiburtina Valeria, proprio in funzione dei carichi strutturali che dovrà sostenere, comunque conserva una struttura massiccia che consentirà un effetto di trasparenza soltanto in vedute ortogonali alla struttura, lasciando l'effetto massivo in quasi tutte le altre viste. Nel corso dell'ultima citata riunione tenutasi in data 12/10/22, sono state apportate alcune modifiche relative all'impalcato superiore, arrotondandone i profili e indicate alcune possibili colorazioni. [...] Si ribadisce comunque che il nuovo tracciato ferroviario raggiunge una ragguardevole altezza, in quanto passerà sopra l'autostrada anziché sotto e trasla all'interno dell'area paesaggisticamente tutelata con D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO e dal P.R.P dell'Abruzzo, sulla collina proprio per raggiungere una maggiore quota, in un'area che, a partire dalla stazione di Manoppello scalo e fino al punto in cui scavalca la S.S. 5, è individuata come specifico "Oggetto" di tutela "OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso", dove non è consentita, tra gli usi del territorio ammessi, la realizzazione di infrastrutture stradali. Benché l'opera non incida sulle visuali del complesso monumentale (né potrebbe farlo, visto che si trova ai piedi della collina dove sorge il complesso monumentale) va comunque evidenziato che il DM sopra citato è stato emanato nell'intento di salvaguardare il contesto in cui si colloca il complesso monumentale di rilievo nazionale, per impedire modificazioni "dell'aspetto esteriore di una zona nel territorio del comune di Manoppello, località Manoppello scalo che comporterebbero ... la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate" e che tali prescrizioni sono state interamente recepite nell'ambito del P.R.P e che di conseguenza la modifica dei luoghi proposta sembrerebbe richiedere una variante al P.R.P.

Pertanto, dal solo punto di vista della tutela del patrimonio culturale, si ritiene l'intervento SL21, nella nuova proposta, compatibile, nel suo insieme, previo approfondimento dei contrasti con quanto previsto dal P.R.P. e dai contenuti di tutela del sopra citato Decreto.>>

- **VI23** - <<La nuova proposta progettuale presentata, relativamente al viadotto ferroviario VI23, come sopra riportato, prevede la modifica della geometria delle pile e l'inserimento di una veletta di finitura degli impalcati, escludendo la sostituzione della travata reticolare con impalcati a sezione mista, per motivi tecnici. Rispetto al viadotto ferroviario VI21 precedentemente analizzato, dunque, tale infrastruttura presenta, il rilevante impatto visivo della trave reticolare. Anche in questo caso, se per motivi tecnici non sarà possibile mitigare l'impatto visivo del ponte sul fiume Pescara, lo stesso dovrà essere oggetto di una specifica ricerca progettuale al fine di raggiungere un'elevata qualità architettonica e di caratterizzarlo come un landmark del territorio e nuovo punto di attrazione visiva.

Pertanto si ritiene l'intervento VI23, nella nuova proposta, compatibile in linea di massima con la tutela del patrimonio culturale, nel suo insieme, previa verifica e condivisione a livello progettuale esecutivo dei dettagli costruttivi e dei materiali da utilizzare e introducendo specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.>>

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara nel suddetto parere finale di competenza del 13/12/2022, specifica che è pervenuta al Segretariato Regionale dell'Abruzzo, l'istanza di Verifica dell'Interesse Culturale di RFI dell'8/08/2022 relativa all'immobile denominato Fabbricato viaggiatori del comune di Alanno (PE); e che ad un approfondimento istruttorio, nei pressi della stazione di Scafa (PE), si è rilevata la presenza di un manufatto di archeologia industriale previsto in demolizione nel progetto in esame e non segnalato come bene "ope legis". Si tratta di un fabbricato, circondato da alberature secolari di pregio (similmente alla vicina villa Bianca, già oggetto di specifico decreto di tutela) ricadente all'interno dell'area industriale "Ex SAMA" (individuato in una



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

planimetria generale redatta dal comune di Scafa con la lettera "X"). In sede di sopralluogo effettuato dalla SABAP in data 6/12/2022, presso i detti fabbricati, oggetto di istanza di Verifica di interesse culturale da parte dello stesso comune di Scafa, l'Ente comunale ha riferito per le vie brevi che a seguito di accordi con RFI (di cui l'Ufficio SABAP non è a conoscenza) il manufatto sarebbe stato stralciato dalle previste demolizioni nell'area in quanto oggetto di un futuro progetto di valorizzazione. In attesa di ricevere la documentazione ufficiale in merito a tali determinazioni, la SABAP fa presente che il manufatto ad una prima verifica presenta caratteristiche di interesse culturale e pertanto dovrebbe escludersene la demolizione; peraltro, solo la Commissione regionale per il patrimonio culturale può autorizzare gli interventi di demolizione, rimozione definitiva da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

CONSIDERATO che il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, con nota prot.1394 del 01/02/2023, ha concordato con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP e le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza con la citata nota n.10376 del 13/12/2022, con riguardo al fatto che l'intervento SL21 della struttura a farfalla non incide sulle visuali del Complesso monumentale dell'Abbazia di Santa Maria d'Arabona e in riferimento al bene di archeologia industriale individuato nei pressi della Stazione di Scafa denominato "Ex SAMA" ha ribadito che il bene non può essere demolito fino ad accertamento negativo dell'interesse culturale da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale – CoRePaCu, istituita presso il Segretariato regionale del MiC per l'Abruzzo"; e confermato con successiva nota prot. 3026 del 3/03/2023 a seguito della conclusione della verifica positiva di interesse culturale per il Fabbricato viaggiatori della stazione di Alanno;

CONSIDERATO che con Decreto n. 18 del 07/02/2023 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Segretariato Regionale per l'Abruzzo, ha dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs.42/2004 il seguente manufatto:

- Fabbricato viaggiatori sito in Alanno (PE), che ne ha evidenziato le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive originarie, e decretato che "Il manufatto presenta un'interessante testimonianza storico-architettonica sia nell'ambito del contesto urbano della città di Alanno, sia per la rilevanza di un più ampio intervento riguardante la rete ferroviaria nazionale, nella fattispecie per il collegamento della capitale con la costa adriatica."

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. 1882 del 27/02/2023, ha trasmesso gli esiti della Verifiche di interesse culturale per il manufatto di cui sopra, e che nella suddetta nota ha specificato che "*i progetti esecutivi dei lavori previsti nel Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Alanno e comunque tutti quelli necessari al recupero e restauro del bene tutelato sopra specificato, dovranno essere sottoposti ad Autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004*", e ha altresì richiamato quanto già comunicato quanto era emerso in sede di sopralluogo relativamente al manufatto nei pressi della stazione di Scafa nell'area "Ex SAMA";

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n.2209 del 16/02/2023, ha trasmesso per quanto di competenza il proprio contributo istruttorio, ritenendo il progetto in esame compatibile con la tutela archeologica, nel rispetto di alcune indicazioni e prescrizioni da verificare nel prosieguo del progetto, qui integralmente ricomprese, richiamando che < .. nel parere endoprocedimentale del 13/12/2022, considerato che «*il rischio archeologico è da considerarsi medio-alto*» nonostante l'esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico, la SABAP-CH-PE ha richiesto che «*tutti gli interventi di scavo e alterazione dei livelli di campagna siano sottoposti a controllo archeologico stretto da parte di personale qualificato, il quale redigerà adeguata documentazione da sottoporre alla [...] Soprintendenza, che avrà facoltà, se del caso, di richiedere ulteriori saggi, indagini e approfondimenti, o una variante al progetto*», come espressamente previsto al punto 6.6.1 delle "Lince guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara nel proprio parere finale di competenza ha rappresentato che "*la Procedura di VIA, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. può riassorbire la procedura di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, in quanto si ritiene che le maggiori criticità dell'intervento dal punto di vista della compatibilità paesaggistica siano state affrontate già nell'ambito del presente procedimento di VIA e che alcuni aspetti di dettaglio sono comunque demandati alla fase realizzativa*", specificando altresì che "*la procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dovrà essere avviata solo per quelle opere per le quali è stato richiesto, nell'ambito delle presenti valutazioni, un livello di dettaglio progettuale esecutivo*"; e che al riguardo, le ottemperanze alle condizioni ambientali impartite dal presente parere, finalizzate anche a dare indicazioni per lo sviluppo della progettazione esecutiva, possano considerarsi anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la relazione conclusiva del Dibattito Pubblico del 21/04/2022, elaborata da RFI ai sensi del DL 31 maggio 2021, n. 77, art. 46 convertito con modificazioni nella legge 108/2021, e i relativi allegati così come pubblicati sul sito www.dpromapescara.it; e che dalla documentazione del Dibattito pubblico da parte di enti locali e cittadini sono emersi, tra gli altri, aspetti di criticità relativi all'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in particolare per il tema delle barriere antirumore, percepite *come elementi di separazione dal panorama circostante, per l'impatto che avrebbero sia sulle visuali dalle limitrofe abitazioni, sia più in generale sul paesaggio complessivo, con ripercussioni a livello di qualità territoriale e attrattività turistica*, e sul quale RFI ha manifestato la disponibilità, pur nel rispetto della normativa, ad adottare soluzioni relative a *forme, materiali e dimensioni in ragione della presenza di particolari con visuali o, per converso, di situazioni non particolarmente sensibili per la conformazione del terreno o per la posizione degli edifici circostanti.*"

VISTE le Osservazioni del Pubblico pubblicate sul sito del MASE della Provincia di Pescara (19/05/22), del Comune di Manoppello (25/05/22, 01/06/22 e 01/06/22, e 21/06/22), della Società Alanno GAS (23/05/22), del signor A.B. (23/05/22), del signor R.A. (23/05/22), del Comitato Cittadino di Alanno (23/05/22), le controdeduzioni di RFI (17/06/2022) alla Società Alanno GAS; nonché le ulteriori Osservazioni pervenute a seguito della Ripubblicazione del progetto, e pubblicate anch'esse, ovvero del Comune di Manoppello (23/08/22) e i Pareri della Regione Abruzzo Giunta regionale (24/08/22 e 06/09/22);

VISTO il parere favorevole con condizioni ambientali n. 48 del 30 agosto 2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, considerati altresì i contributi istruttori del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla Società RFI S.p.A., le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE, per quanto di propria competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società RFI S.p.A. relativamente al "*Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Roma Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017*", **NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI AMBIENTALI dalla n.1 alla n. 24 sottoelencate, la cui ottemperanza è da intendersi anche ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.25 comma 2-quinques del D.Lgs 152/2006:**

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio e dei beni culturali

- 1 Per il viadotto ferroviario VI21, preso atto dei miglioramenti tipologici costruttivi della soluzione modificata presenta nell'ambito della VIA (soluzione con impalcati a sezione mista e ponte ad arco), gli ulteriori sviluppi progettuali in fase di progettazione esecutiva dovranno considerare tutte le indicazioni già condivise tra RFI e la Soprintendenza ABAP, in particolare con riferimento alle modifiche del ponte ad arco e delle forme e finiture delle pile e degli impalcati. Inoltre, nella fase di progettazione esecutiva, gli ulteriori affinamenti progettuali dovranno essere concordati con la medesima Soprintendenza ABAP al fine di garantire l'integrazione dell'opera nel paesaggio interessato. Al riguardo, considerata la rilevanza materica e fisica della nuova infrastruttura, si dovranno prevedere soluzioni tali da massimizzare la rastremazione dei suoi elementi (strutturali e complementari) anche con opportuni accorgimenti ottici e attraverso una ricerca progettuale specifica, al fine di raggiungere un'elevata qualità architettonica. L'efficacia di tali soluzioni dovrà essere verificata sia nei rapporti visuali dell'ambito fluviale, sia anche dai principali punti di vista di altura limitrofi da cui l'infrastruttura risulta visibile. Dovranno inoltre essere studiate specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da concordare con la Soprintendenza territoriale ABAP.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- 2 Per la struttura a farfalla SL21, preso atto dei miglioramenti tipologici costruttivi della soluzione modificata presenta nell'ambito della VIA (soluzione con struttura a pilastri in sostituzione delle pareti verticali continue), gli ulteriori sviluppi progettuali in fase di progettazione esecutiva dovranno considerare tutte le indicazioni già condivise tra RFI e la Soprintendenza ABAP, in particolare con riferimento alle forme e finiture dei pilastri e dell'impalcato superiore. Inoltre, considerato che tale struttura si colloca parzialmente ai piedi dell'area di collina paesaggisticamente tutelata con D.M. 21/06/1985 (Complesso di S. Maria d'Arabona) e segnalata dal Piano Regionale Paesistico - PRP come specifico oggetto di tutela, nella fase di progettazione esecutiva, gli ulteriori affinamenti progettuali dovranno essere concordati con la medesima Soprintendenza ABAP al fine di garantire l'integrazione dell'opera nel paesaggio interessato. Restano inoltre ferme le disposizioni del PRP e l'espletamento delle eventuali procedure in esso previste, per le quali si richiama anche la competenza regionale.
- 3 Per il viadotto ferroviario VI23 sul fiume Pescara, preso atto dei miglioramenti tipologici costruttivi della soluzione modificata presenta nell'ambito della VIA (sostituzione della geometria delle pile e l'inserimento di una veletta di finitura degli impalcati), gli ulteriori sviluppi progettuali in fase di progettazione esecutiva dovranno prevedere opportuni dettagli costruttivi con forme, finiture e materiali da concordare con la Soprintendenza ABAP al fine di garantire l'integrazione dell'opera nel paesaggio interessato, e dovrà essere considerata anche l'introduzione di specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.
- 4 Gli interventi previsti per l'adeguamento delle stazioni di Alanno e Scafa, dovranno integrarsi con il contesto storicizzato. In particolare, i manufatti tecnologici presenti nel piazzale dovranno avere finiture e coloriture tali da armonizzarsi con quelle degli edifici storici limitrofi e, al fine di massimizzare la permeabilità visuale, dovrà essere preferito l'utilizzo di barriere antirumore del tipo trasparente, anche mediante l'integrazione con altre tecnologie per la riduzione del rumore. Inoltre, relativamente alla stazione di Scafa, dovrà essere prevista una differente soluzione per la limitrofa viabilità di raccordo che escluda la demolizione dell'edificio indicato come "Fabbricati 42", localizzato all'interno dell'area Ex-SAMA, e non ne precluda il recupero e la valorizzazione.
- 5 Le opere in progetto, comprese le fasi di realizzazione delle stesse, dovranno essere coerenti con gli indirizzi valorizzazione e recupero del Piano Regionale Paesistico (PRP), nonché di quanto disposto dagli eventuali piani di dettaglio, quali ad esempio i Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione, previsti dal medesimo PRP.
- 6 Le opere di mitigazione paesaggistica, in particolare le sistemazioni a verde, dovranno tenere conto dei caratteri distintivi del paesaggio interessato e realizzate in modo da non rimarcare il segno costitutivo del tracciato delle infrastrutture, dovranno assicurare il corretto inserimento paesaggistico e minimizzare l'impatto infrastrutturale anche mediante l'uso appropriato di specie arboree e arbustive tipiche del luogo, disposte in maniera tale da evitare la creazione di «cortine», prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità. A tale scopo dovrà essere predisposto un progetto esecutivo delle opere di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti e di ripristino e rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica di tutte le aree, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, interessate dalle opere in oggetto. Il progetto dovrà essere accompagnato da un opportuno repertorio fotografico dello stato di fatto e di quello in progetto (attraverso *render* e fotoinserti dallo stesso punto di osservazione) prima con l'inserimento dell'intervento e poi con quello delle mitigazioni al fine di potere verificare il contributo degli interventi previsti al migliore inserimento paesaggistico dell'opera. Tutti gli elementi oggetto di documentazione fotografica dovranno essere individuati su planimetria appropriata con indicazione dei relativi coni visuali. In particolare, dovranno essere approfondite le indagini dello stato dei luoghi attraverso il rilievo dello stato di fatto al fine di consentire la reale conoscenza del contesto *ante-operam*, della consistenza della vegetazione esistente, delle caratteristiche dei suoli, degli eventuali fossi intercettati, ai fini del corretto inserimento paesaggistico delle opere nel contesto.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- 7 Con riferimento al progetto esecutivo delle opere di mitigazione e ripristino di cui alla condizione precedente, dovrà essere fornita la descrizione e rappresentazione su planimetria, alla scala appropriata, delle caratteristiche vegetazionali ante-operam, delle aree interessate dall'intervento, ponendo particolare attenzione, al rilievo puntuale della vegetazione esistente nelle aree interessate dai cantieri (aree e piste) e dal tracciato, lungo i corsi d'acqua, nelle aree boscate, nelle aree agricole coltivate interferite. Si precisa che sarà necessario, almeno per gli elementi arborei, fornire il rilievo degli esemplari (specie, altezza, sesto d'impianto, ecc.) presenti nelle aree interessate dall'intervento, con loro individuazione cartografica e rappresentazione fotografica; dovrà essere effettuato il calcolo delle superfici interferite con il numero di esemplari arborei espianati e rappresentazione tramite sezioni orografiche. In riferimento alle aree boscate tutelate interessate dagli interventi, si dovrà specificare quali porzioni saranno ripristinate e, per la restante parte non ricollocabile in situ, individuare le aree sulle quali prevedere interventi di compensazione.
- 8 Per tutte le opere interferenti con i beni tutelati dovranno essere previste opportune opere di mitigazione, mediante la realizzazione delle migliori tecniche di ingegneria naturalistica; tutte le opere di contenimento necessarie a garantire le condizioni di equilibrio dei versanti interessati dalle opere in progetto dovranno essere opportunamente dotate di adeguate opere di rinverdimento
- 9 Dovranno essere individuate, nell'area vasta interessata dall'intervento, eventuali aree degradate dal punto di vista del paesaggio, ovvero appositamente scelte, al fine di prevedere specifico e mirato progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio anche a carattere compensativo.
- 10 Il tracciato della ferrovia che sarà dismesso a seguito della realizzazione del *viadotto ferroviario VI21*, oggi parte integrante del paesaggio storicizzato, comprendendo l'antico ponte ad arcate sul fiume Pescara, dovrà essere recuperato e valorizzato, anche attraverso la realizzazione di un percorso ciclo- pedonale (pavimentato in misto stabilizzato) che ricalchi il segno storicizzato della ferrovia attuale. Dovranno essere considerate, con il coinvolgimento degli enti locali e della Soprintendenza ABAP, proposte di recupero che possano valorizzare anche le infrastrutture connesse al tracciato ferroviario storico, come ad esempio l'antica stazione di Rosciano.
- 11 Per gli interventi di cantierizzazione dovranno essere individuati specifici accorgimenti progettuali da inserire nel "Progetto di cantiere" finalizzati a limitarne l'impatto sul paesaggio, prevedendo interventi di mitigazione (piantumazione, inerbimento, ecc.), da realizzare nella fase di cantiere in considerazione dei tempi di realizzazione degli interventi, e di opere di ripristino e di riqualificazione e recupero paesaggistico permanenti a conclusione delle opere, basate sull'originario assetto agrario dell'area. A tal fine il progetto della cantierizzazione dovrà prevedere un approfondimento progettuale attraverso disegni (piante, prospetti e sezioni) in scala appropriata delle aree di cantiere con individuazione degli accessi degli automezzi alle aree, delle piste di cantiere con distinzione fra viabilità esistente, da adeguare e di nuova realizzazione, specificando dimensioni, caratteristiche delle recinzioni, illuminazione, sicurezza, numero, dimensione e localizzazione degli impianti e locali di servizio.
- 12 Per quanto riguarda l'inserimento dei dispositivi antirumore, dovrà essere massimizzato l'uso di barriere trasparenti, soprattutto nei tratti in cui siano interposti a beni e ambiti tutelati, e studiando le migliori soluzioni in relazione allo specifico paesaggio attraversato al fine di mantenere le relazioni paesaggistiche e storicizzate dei luoghi.

Ambito di applicazione prescrizioni n.1/12: Tutela del paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

- 13 I progetti esecutivi dei lavori previsti nel Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Alanno, tutelato con Decreto n. 18 del 7/02/2023, e comunque tutti quelli necessari al recupero e restauro del manufatto, dovranno essere



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

sottoposti ad autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.

- 14 Sia esclusa la demolizione dell'edificio nei pressi della Stazione di Scafa e ricadente all'interno dell'area industriale "Ex SAMA" (individuato in una planimetria generale redatta dal comune di Scafa con la lettera "X"), interferito da una nuova viabilità in progetto, e sottoposto a tutela "ope legis". Si richiama al riguardo che soltanto la Commissione regionale per il patrimonio culturale può autorizzare gli interventi di demolizione, rimozione definitiva da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004.

Ambito di applicazione prescrizioni nn.13-14: Tutela dei beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione definitiva e successive fasi della progettazione)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

- 15 Per quanto riguarda l'ambito fluviale interferito dalle opere in progetto, si dovranno mantenere integri il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi, privilegiando interventi di ricomposizione naturale per ripristinare l'ambito di paesaggio fluviale. Si dovranno limitare al massimo tagli e asportazioni di formazioni vegetali, impiegare soluzioni di ingegneria naturalistica allo scopo di accelerare i processi di rinaturazione delle aree interessate e favorire la ricomposizione della vegetazione ripariale.
- 16 Porre particolare cura alla realizzazione delle aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio, nel massimo rispetto delle zone d'insediamento e del contesto paesaggistico. Considerando la futura smobilitazione delle stesse aree e delle strutture, dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzate con tecniche costruttive reversibili garantendo il ripristino del manto di copertura vegetazionale *ante operam*. Nella predisposizione degli elaborati di cantiere dovranno essere illustrate nel dettaglio le previste aree di cantiere riportando le fasi di occupazione previste, le opere necessarie all'adeguamento di suddette aree e tutti gli interventi di mitigazione e ripristino previsti (piantumazione, inerbimento, recupero paesaggistico.). Tutte le aree di cantiere dovranno essere oggetto di ripristino a fine lavori. È esclusa ogni possibilità di realizzazione di fabbricati accessori e di opere non strettamente necessarie alla praticabilità e alla funzionalità del segmento ferroviario, nonché qualsiasi ulteriore edificazione extra-ferroviaria che incida negativamente sul consumo di suolo nelle aree interessate.
- 17 Dovranno essere limitati i tagli di vegetazione e alberature, e le aree boscate interessate dagli interventi dovranno essere ripristinate assicurando la conservazione dei paesaggi naturali e delle relative qualità ecologiche. Dovrà essere garantito l'attecchimento di tutte piante (erbe, arbusti e alberi) e la manutenzione di tutte le aree oggetto di ripristino anche negli anni successivi al completamento delle opere.

Ambito di applicazione prescrizioni n.15-17: Beni Paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA /POST OPERAM (fase di fine lavori)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

Relativamente agli aspetti di natura archeologica:

- 18 Ritenuta conclusa la verifica preventiva dell'interesse archeologico, le relative risultanze devono essere contenute nella "relazione archeologica definitiva" di cui all'art. 25, c. 9 del D.Lgs. 50/2016, da redigersi e approvarsi secondo quanto previsto al punto 8 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, e da acquisirsi nel corso della conferenza di servizi di cui all'art. 44, c. 4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- 19 Nel corso della progettazione definitiva, dovrà essere approfondita la compatibilità delle opere con le aree di interesse archeologico individuate dal Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Pescara interferite direttamente e con i contenuti di tutela delle relative Norme Tecniche di Attuazione.
- 20 Nel corso della progettazione definitiva, le dimensioni e il posizionamento delle aree di cantiere dovranno essere ottimizzati al fine di garantirne il maggior allontanamento possibile dal tracciato ipotetico della via Claudia Valeria e dalle altre presenze archeologiche individuate nello Studio Archeologico.

Ambito di applicazione prescrizioni n.18/20: Tutela Archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

- 21 Tutti i lavori che comportano scavo, movimentazione terra e/o alterazione dei livelli di campagna (ivi compresi quelli relativi a opere complementari e di cantiere) dovranno essere sottoposti a sorveglianza archeologica continua da parte di personale qualificato, i cui nominativi e relativi CV dovranno essere preventivamente trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.
- 22 La documentazione archeologica relativa alle attività di sorveglianza archeologica di cui al precedente punto 21 dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara anche in caso di esito negativo: la documentazione da produrre e le modalità e i termini di consegna saranno concordati con la stessa Soprintendenza.
- 23 In caso di ritrovamenti archeologici occorsi nell'ambito delle attività di cui al punto 21, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara potrà richiedere ampliamenti e approfondimenti di indagine anche mediante l'esecuzione di saggi e dettare tutte le prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare modifiche anche sostanziali al progetto.
- 24 Resta in ogni caso fermo il rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Ambito di applicazione prescrizioni n.21/24: Tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

Si richiama che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali qui prescritte è svolta anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e che pertanto dovranno essere trasmesse alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, nonché per conoscenza anche a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, specifica documentazione progettuale, comprendente opportuni elaborati grafici e tecnici ad una scala adeguata e fotoinserimenti.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Maria Teresa Idone




Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it